



COMUNE DI PREDOSA

Provincia di Alessandria

Piazza Matteotti 2 – 15077 Predosa (AL) tel. 0131 71224 fax 0131 719889
c.f. /p.iva 00389860065 - e-mail: sindaco@comune.predosa.al.it

Reg. Ord. n. 06/206/2025

Oggetto: ORDINANZA MANUTENZIONE RIPE, FOSSI, MURETTI, TAGLIO E POTATURA ALBERI, PIANTE E ARBUSTI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE – PREVENZIONE INCENDI E ALLAGAMENTI.

IL SINDACO

PREMESSO

- che nell'intero territorio comunale e soprattutto all'interno del centro urbano, a ridosso di esso e della viabilità pubblica si è rilevata la presenza di aree di proprietà privata per le quali sono stati tralasciati i necessari interventi di manutenzione e pulizia con conseguente crescita incontrollata di erba ed arbusti infestanti e l'accumulo, in alcuni casi, di rifiuti abusivamente depositati;
- che è sempre più frequente il verificarsi di eventi meteorologici di forte intensità con conseguenti allagamenti, dilavamenti ed erosione dei terreni, oltre ad invasione di fango delle sedi stradali ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di cadute di alberature e rami con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità oltre a danni al corpo stradale;
- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", i proprietari "*...hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ...e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o angolazione necessaria*";
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", i proprietari "*devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30*"... (fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), *lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi*) ;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato "*impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico*", nonché è vietato "*impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti*"; che è altresì vietato "*scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura*";
- che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 285/1992, "*coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a*

corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni ...” ;

- che l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare, particolarmente in occasioni di vento o precipitazioni nevose, il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli o per i pedoni in transito;

- che in taluni casi la vegetazione infestante, specialmente quella arbustiva, si protende oltre il confine delle aree in parola invadendo il ciglio stradale;

- che, occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi, ovvero la mancata manutenzione delle siepi e dei rami;

- che tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino;

- che il descritto stato di cose, attesa la contiguità con le aree pubbliche e particolarmente nella stagione estiva, genera:

1) grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

2) limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico;

3) propagazione in caso di incendio con suscettività ad estendersi nell'infrastruttura antropizzata posta in prossimità;

4) favorisce la proliferazione di animali – roditori, rettili, insetti – pericolosi, nocivi o fastidiosi per l'uomo;

5) reca in generale pregiudizio all'igiene e alla salute pubblica;

6) reca pregiudizio alla transitabilità e fruibilità della viabilità pubblica;

7) reca pregiudizio al decoro urbano;

DATO ATTO che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, con nota Prot. 47282 del 05/06/2025, ha comunicato ai Ministeri competenti, alle Regioni, all'Unione delle Province italiane, all'Associazione nazionale Comuni italiani i tempi della Campagna estiva antincendi boschivi 2025 (periodo 15 giugno – 15 ottobre) e le relative raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi;

CONSIDERATO opportuno, adottare provvedimenti finalizzati a prevenire:

- potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulla pubblica viabilità nonché situazioni pregiudizievoli per l'integrità e transitabilità della stessa;

- situazioni di pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica;

- il rischio di incendi;

VISTO l'articolo 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. recante “Nuovo codice della strada”;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D.L. 120/2021 convertito con L. 155/2021 e L.R. 15/2018;

VISTO il Piano Regionale 2021-2025 approvato con DGR 10-2996 del 19/03/2021 e aggiornato con DGR 635 del 23/12/2024;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Codice dell'ambiente”;

VISTO il Regolamento comunale in materia di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.09.2018;

VISTI gli articoli 423, 449 e 650 del codice penale;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori delle aree e dei terreni, destinati a qualsiasi uso e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico situate nel territorio comunale nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online del comune di Predosa della presente ordinanza, di provvedere:

- 1) alla potatura dei rami, degli arbusti e delle siepi, all'estirpazione di cespugli e sterpaglie che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica o che possano danneggiare le strade stesse (con esclusione delle specie protette);
- 2) alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o intralcio;
- 3) in caso di alberi sbilanciati o in precarie condizioni fitosanitarie, o infestati di vegetazione rampicante, nella fascia di rispetto del confine stradale (ovvero anche se fuori tale fascia che, per dimensioni e posizione possano presentare un potenziale pericolo al ribaltamento sulla sede stradale), di conferire incarico a un tecnico abilitato (agronomo) esperto in valutazione di stabilità delle alberature, iscritto al relativo albo, per il rilascio di perizia fitostatica e attribuzione della classe di propensione al cedimento delle stesse, in ragione dell'altezza e della distanza dai confini stradali ed eventualmente procedere al taglio di quelli che risultassero costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o che siano comunque di intralcio per la fluidità della circolazione. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili.
- 4) di provvedere alla continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e durante le nevicate, allo sgombero dalla neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;
- 5) di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- 6) di provvedere in modo continuo e comunque non meno di due volte l'anno alla manutenzione dei terreni incolti; Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt .16 e 17.

PREAVVISA

Che in conseguenza delle inadempienze alle disposizioni sopra indicate ne possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, anche a seguito di diffida, l'amministrazione Comunale, nei modi di legge, provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio e con rivalsa delle spese a carico dei trasgressori.

Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dalla normativa vigente.

PRECISA

- che gli interventi di cui qui sopra si ordina l'esecuzione, dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da rimuovere tutte le potenziali cause di pregiudizio per la pubblica igiene, per l'incolumità di persone e cose, per la insorgenza di incendi e per il decoro urbano;
- che sono comunque tenuti all'osservanza del presente provvedimento tutti gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) su aree incolte ed abbandonate e su aree verdi in genere, ubicate nel centro urbano o a ridosso di esso o confinanti con la viabilità pubblica ancorché non espressamente incluse nell'elenco catastale sopra riportato;

AVVERTE

che, trascorsi infruttuosamente i 30 (trenta) giorni concessi, senza che gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sulle aree interessate vi abbiano provveduto, il comune di Predosa provvederà d'ufficio alla esecuzione degli interventi sopradescritti con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico del trasgressore o degli altri soggetti solidalmente responsabili.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., le seguenti sanzioni amministrative:

- per la omessa ripulitura delle aree dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva infestante sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- per la omessa rimozione dei rifiuti compreso il materiale vegetale proveniente dalle operazioni di ripulitura sarà applicata una sanzione da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 255 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione delle siepi e l'omesso taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale sarà applicata una sanzione da € 168,00 ad € 674,00 ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione e/o rifacimento di opere murarie, poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina, sempreché il fatto non costituisca più grave violazione, sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- per il caso di procurato incendio, sempreché il fatto non costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 423 e 449 de codice penale, a seguito di esecuzioni di azioni o attività determinanti anche solo parzialmente l'innescio di incendio sarà applicata una sanzione non inferiore ad € 1.030,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 6 della legge 353/2000;

DEMANDA

al Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi "Piemonte" ed alla Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo territorialmente competente nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo

Pretorio on-line del comune di Predosa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dallo stesso termine suindicato;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune di Predosa;
- sia adeguatamente evidenziata sul sito internet istituzionale del comune di Predosa;
- sia affissa in forma sintetica, sui muri adiacenti le pubbliche vie e nei luoghi ed esercizi pubblici;
- sia comunicata a:
 - Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi "Piemonte" Stazione di Ovada – pec fa143340@pec.carabinieri.it
 - alla Polizia Locale – polizialocale@comune.predosa.al.it
 - alla Prefettura di Alessandria – pec protocollo.prefal@pec.interno.it
 - alla Provincia di Alessandria – pec protezione.civile@cert.provincia.alessandria.it
 - Comando stazione dei Carabinieri di Capriata d'Orba – p.e.c. tal30141@pec.carabinieri.it
 - Comando stazione dei Carabinieri di Sezzadio - p.e.c. tal26146@pec.carabinieri.it

Dalla residenza municipale, addì 04/07/2025

IL SINDACO
F.TO Maura PASTORINO

Firma apposta sull'originale agli atti del Comune